DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3

Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso

Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Versione in vigore dal 3 luglio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico
Estremi	Legge 4 giugno 1991, n. 181
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-rifinanziamento-di-interventi-in-campo-economico-1991/art-3-contributi-alle-societa-promotrici-di-centri-commerciali-all-ingrosso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it